



NR. 1151 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TARIFFARIO DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

ai sensi del D.M. Giustizia n. 150/2023

INDENNITÀ E SPESE DOVUTE PER IL PRIMO INCONTRO

Per la partecipazione al primo incontro di mediazione, ciascuna parte è tenuta a corrispondere all'Organismo l'importo previsto a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese vive.

L'indennità comprende:

- le spese di avvio del procedimento di mediazione;
- le spese di mediazione relative al primo incontro;
- il compenso spettante al Mediatore,

secondo quanto indicato nelle Tabelle 1 e 2, colonna 2.

Restano inoltre dovute, e dovranno essere versate a semplice richiesta dell'Organismo:

- a. le spese vive diverse dalle spese di avvio, quali, a titolo esemplificativo, gli esborsi documentati sostenuti dall'Organismo per la convocazione delle parti;
- b. l'importo di € 0,50 per facciata, per ogni richiesta di copia e/o per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 16, comma 4, del D.M. Giustizia 150/2023.

Qualora il primo incontro si concluda senza il raggiungimento della conciliazione e il procedimento non prosegua con incontri successivi, saranno dovuti esclusivamente gli importi indicati nelle Tabelle 1 e 2, colonna 2.

Nel caso in cui la conciliazione venga raggiunta già in occasione del primo incontro, saranno dovute le ulteriori spese indicate nelle Tabelle 1 e 2, colonna 3.

SPESE DI MEDIAZIONE IN CASO DI PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO

Qualora, all'esito del primo incontro, le parti intendano proseguire il tentativo di mediazione con incontri successivi, saranno dovute le ulteriori spese di mediazione indicate nelle Tabelle 1 e 2, colonna 4.

Nel caso in cui la conciliazione venga raggiunta in uno degli incontri successivi al primo, saranno altresì dovute le ulteriori spese indicate nelle Tabelle 1 e 2, colonna 5.

In tale ipotesi, l'Organismo si riserva la facoltà di applicare alle parti una maggiorazione pari al 20%, calcolata sugli importi massimi previsti dalla Tabella A allegata al D.M. Giustizia 150/2023, ove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente.

NR. 1151 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE

La domanda di mediazione deve indicare il valore della controversia, determinato secondo i criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile.

Qualora non sia possibile determinare il valore della controversia, la domanda dovrà indicare espressamente le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduca un'ulteriore domanda dovrà, a sua volta, indicarne il valore secondo i medesimi criteri.

Nel caso in cui la domanda di mediazione o l'atto di adesione non contengano l'indicazione del valore, oppure qualora le parti non concordino sul valore dichiarato, o ancora nel caso in cui i criteri di determinazione siano stati applicati in modo non corretto, il valore della lite sarà determinato dall'Organismo con apposito atto comunicato alle parti.

Il valore della controversia potrà essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, qualora nel corso del procedimento emergano nuovi elementi di valutazione o vengano allegati nuovi fatti rilevanti.

Il valore dell'accordo di conciliazione, ove necessario, sarà determinato sulla base dei criteri sopra richiamati. Qualora l'accordo definisca questioni ulteriori rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione del valore del procedimento, il Responsabile dell'Organismo procederà a determinarne il valore, dandone comunicazione alle parti.

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione dovute in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento oltre il primo incontro.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, qualora più soggetti rappresentino un unico centro di interessi, il Responsabile dell'Organismo li considera come un'unica parte.

Tutti i pagamenti previsti dal presente Tariffario dovranno essere effettuati secondo le modalità comunicate dall'Organismo e nel rispetto della normativa vigente.

TABELLA 1 - MEDIAZIONE OBBLIGATORIA O DEMANDATA

TUTTI GLI IMPORTI SONO DA INTENDERSI IVA INCLUSA

VALORE DELLA LITE	SPESE DI PRIMO INCONTRO	ACCORDO AL PRIMO INCONTRO	PROSECUZIONE DEGLI INCONTRI	ACCORDO SUCCESSIVO AL PRIMO INCONTRO
FINO AD € 1.000,00	97,60 €	64,42 €	58,56 €	14,64 €
€ 1.000,01 / € 5.000,00	190,32 €	112,73 €	102,48 €	25,62 €
€ 5.000,01 / € 10.000,00	190,32 €	263,03 €	239,12 €	59,78 €
€ 10.000,01 / € 25.000,00	190,32 €	493,86 €	448,96 €	112,24 €
€ 25.000,01 / € 50.000,00	190,32 €	901,82 €	819,84 €	204,96 €
€ 50.000,01 / € 150.000,00*	273,28 €	1.266,85 €	1.151,68 €	287,92 €
€ 150.000,01 / € 250.000,00	273,28 €	1.964,69 €	1.786,08 €	446,52 €
€ 250.000,01 / € 500.000,00	273,28 €	3.253,01 €	2.957,28 €	739,32 €
€ 500.000,01 / € 1.500.000,00	273,28 €	4.380,29 €	3.982,08 €	995,52 €
€ 1.500.000,01 / € 2.500.000,00	273,28 €	5.775,97 €	5.250,88 €	1.312,72 €
€ 2.500.000,01 / € 5.000.000,00	273,28 €	8.674,69 €	7.886,08 €	1.971,52 €
INDETERMINABILE BASSO*	165,92 €	1.384,94 €	1.259,04 €	314,76 €

NR. 1151 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

INDETERMINABILE MEDIO*	224,48 €	1.320,53 €	1.200,48 €	300,12 €
INDETERMINABILE ALTO*	273,28 €	1.266,85 €	1.151,68 €	287,92 €

Per le mediazioni aventi valore superiore a € 5.000.000,00, sullo scaglione minimo si applica il coefficiente dello 0,2%, mentre sullo scaglione massimo si applica il coefficiente dello 0,3%.
* Qualora il valore della controversia sia indeterminabile, si applica lo scaglione compreso tra € 50.000,01 ed € 150.000,00.

**TABELLA 2 - MEDIAZIONE VOLONTARIA
O DERIVANTE DA CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA**

TUTTI GLI IMPORTI SONO DA INTENDERSI IVA INCLUSA

VALORE DELLA LITE	SPESE DI PRIMO INCONTRO	ACCORDO AL PRIMO INCONTRO	PROSECUZIONE DEGLI INCONTRI	ACCORDO SUCCESSIVO AL PRIMO INCONTRO
FINO AD € 1.000,00	122,00 €	80,52 €	73,20 €	18,30 €
€ 1.000,01 / € 5.000,00	237,90 €	140,91 €	128,10 €	32,03 €
€ 5.000,01 / € 10.000,00	237,90 €	328,79 €	298,90 €	74,73 €
€ 10.000,01 / € 25.000,00	237,90 €	617,32 €	561,20 €	140,30 €
€ 25.000,01 / € 50.000,00	237,90 €	1.127,28 €	1.024,80 €	256,20 €
€ 50.000,01 / € 150.000,00*	341,60 €	1.583,56 €	1.439,60 €	359,90 €
€ 150.000,01 / € 250.000,00	341,60 €	2.455,86 €	2.232,60 €	558,15 €

NR. 1151 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

€ 250.000,01 / € 500.000,00	341,60 €	4.066,26 €	3.696,60 €	924,15 €
€ 500.000,01 / € 1.500.000,00	341,60 €	5.475,36 €	4.977,60 €	1.244,40 €
€ 1.500.000,01 / € 2.500.000,00	341,60 €	7.219,96 €	6.563,60 €	1.640,90 €
€ 2.500.000,01 / € 5.000.000,00	341,60 €	10.843,36 €	9.857,60 €	2.464,40 €
INDETERMINABILE BASSO*	207,40 €	1.731,18 €	1.573,80 €	393,45 €
INDETERMINABILE MEDIO*	280,60 €	1.650,66 €	1.500,60 €	375,15 €
INDETERMINABILE ALTO*	341,60 €	1.583,56 €	1.439,60 €	359,90 €

Per le mediazioni di valore superiore a € 5.000.000,00, allo scaglione minimo si applica il coefficiente dello 0,2%, mentre allo scaglione massimo si applica il coefficiente dello 0,3%.
* Se il valore della controversia risulta indeterminabile, trova applicazione lo scaglione compreso tra € 50.000,01 ed € 150.000,00.

NOTE DI LETTURA

Ai sensi dell'art. 28, comma 6, e dell'art. 30 del D.M. Giustizia 150/2023

- qualora, all'esito del primo incontro, la mediazione si concluda senza accordo e il procedimento non prosegua con incontri successivi, non saranno dovuti ulteriori importi oltre a quelli già corrisposti per il deposito della domanda e/o dell'adesione;
- qualora, all'esito del primo incontro, venga raggiunto l'accordo, sarà dovuta un'integrazione dell'indennità già versata, da determinarsi in base allo scaglione applicabile, con l'ulteriore aumento del 10% (cfr. colonna 3);
- qualora il procedimento prosegua oltre il primo incontro e si concluda senza accordo, sarà dovuta l'integrazione dell'indennità secondo lo scaglione di riferimento (cfr. colonna 4);
- qualora il procedimento prosegua oltre il primo incontro e si concluda con accordo, sarà dovuta l'integrazione dell'indennità in base allo scaglione applicabile, con la maggiorazione del 25% (cfr. colonna 4 + colonna 5).